



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**143/2016**  
**Novembre/5/2016 (\*)**  
**Napoli 9 Novembre 2016**

***Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota n° 325777 del 17 Ottobre 2016, in materia di esercizio saltuario dell'attività artigiana fuori dai locali dell'impresa, ha dichiarato che non sussistono profili di illegittimità per l'attività artigiana svolta presso locali designati dal cliente.***

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota n° 325777 del 17 Ottobre 2016** ha risposto ad un'istanza formulata dal Comune di Crocetta del Montello (Tv), con la quale è stato richiesto se **un'acconciatrice, in possesso della qualifica, titolare di un proprio negozio e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio**, possa prestare servizio di acconciatore **saltuariamente** presso una casa di riposo, ovvero se debba la stessa casa di riposo presentare una SCIA per iniziare l'attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla Camera di Commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale **direttore tecnico**.

Al riguardo, **la Divisione VI - Servizi e professioni – del Mise**, ha precisato che, fermo restando il **divieto di svolgimento dell'attività professionale di acconciatore, in forma ambulante** o di posteggio, sancito dal comma 4, art. 2, legge 17 agosto 2005, n° 174 (*id*: Disciplina dell'attività di acconciatore), la disciplina richiamata **non risulta ostativa** rispetto all'**ipotesi di resa dei servizi** da parte dell'acconciatore **presso i locali di una casa di riposo**.

Essa esplicitamente prevede che **l'attività possa essere svolta presso una sede designata dal cliente**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali (i quali usualmente rimandano all'identificazione delle esigenze del cliente che richiedono eccezionalmente l'intervento dell'acconciatore presso il proprio domicilio o presso altro luogo ove egli si trova, ricomprendendovi in ogni caso le esigenze connesse a motivi di salute del cliente destinatario del servizio, mentre per altro verso recano la prescrizione dei requisiti igienici al cui rispetto è in ogni caso tenuto l'operatore professionale). È, dunque, **consentito lo svolgimento dell'attività professionale dell'acconciatore il quale presti il proprio servizio saltuariamente presso una casa di riposo.**

I tecnici del Mise hanno, altresì, evidenziato, benché l'ipotesi non sia stata oggetto della richiesta di parere, che **sarebbe parimenti consentito** dalla vigente normativa **l'esercizio dell'attività professionale in forma non saltuaria presso i locali di una casa di cura**, fatto salvo in questo caso il **rispetto della disciplina in materia di SCIA** e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e contrattualistici, che esulano dall'alveo di competenza di questa Amministrazione.

**Nell'ipotesi**, sopra esposta, **di esercizio stabile** dell'attività presso una casa di cura non sarebbe configurabile la fattispecie ipoteticamente rappresentata dall'istante, consistente nella presentazione da parte dell'istituto di cura di una SCIA per iniziare l'attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla Camera di Commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale direttore tecnico; in una simile circostanza, **la titolarità e responsabilità dell'attività di acconciatura andrebbe, comunque, ricondotta in capo all'impresa, tenuta alla SCIA** ed ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest'ultima e la casa di riposo dovrebbero essere regolati facendo ricorso all'ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell'ordinaria disciplina civilistica.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**